



Città di Lucca

COMUNE DI LUCCA

regolamento comunale relativo all'armamento e agli strumenti di autotutela per il personale del Corpo di Polizia Municipale.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° _____ DEL ____/____/_____

Redatto a cura del Corpo di Polizia Municipale di Lucca

INDICE

CAPO I - GENERALITÀ, NUMERO E TIPOLOGIA DELLE ARMI

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Tipologia delle armi in dotazione
- Articolo 3 - Numero delle armi in dotazione

CAPO II - PRESIDII DIFENSIVI DIVERSI DALLE ARMI

- Articolo 4 - Strumenti di autotutela. Dotazione e modalità di assegnazione

CAPO III - MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA DA FUOCO

- Articolo 5 - Servizi svolti con l'arma da fuoco
- Articolo 6 - Assegnazione dell'arma da fuoco
- Articolo 7 - Modalità di porto dell'arma da fuoco
- Articolo 8 - Servizi di collegamento, rappresentanza, luogo di residenza o domicilio
- Articolo 9 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

CAPO IV - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI DA FUOCO

- Articolo 10 - Doveri dell'assegnatario
- Articolo 11 - Reparto armi e formazione
- Articolo 12 - Prelevamento, riconsegna e deposito dell'arma da fuoco
- Articolo 13 - Ritiro cautelare dell'arma da fuoco
- Articolo 14 - Il locale deposito armi
- Articolo 15 - Funzionamento del locale deposito armi
- Articolo 16 - Controlli e sorveglianza del locale deposito armi
- Articolo 17 - Accesso al locale deposito armi
- Articolo 18 - Protocolli per la sicurezza
- Articolo 19 - Verifica dello stato dell'arma da fuoco. Le operazioni di carico e scarico
- Articolo 20 - Registri obbligatori

CAPO V - ADDESTRAMENTO AL TIRO CON ARMI DA FUOCO

- Articolo 21 - Addestramento al tiro obbligatorio e idoneità al maneggio delle armi da fuoco

Articolo 22 - Addestramento al tiro facoltativo

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - Norme di rinvio

Articolo 24 - Fuori uso e radiazione

Articolo 25 - Norme transitorie

Articolo 26 - Entrata in vigore e pubblicazione

CAPO I - GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge 7 marzo 1986, n.65 e ss.mm.ii. *“Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale”* e del Decreto del Ministero dell’interno 4 marzo 1987, n.145 e ss.mm.ii. *“Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza”*, le dotazioni, l’armamento e i servizi prestati in armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Lucca, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Sono fatte salve, comunque, le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, la dotazione per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, degli strumenti di autotutela (c.d. presidi difensivi) in attuazione della legge Regione Toscana 3 aprile 2006, n.12 e ss.mm.ii. *“Norme in materia di polizia comunale e provinciale”* (rif. artt. 6 e 12) e DPGR 2 marzo 2009, n. 6/R (rif. art. 10).
3. L’armamento in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale in relazione al tipo di servizio prestato.
4. Con appositi provvedimenti e/o atti amministrativi il Comandante emana le ulteriori norme tecniche e di dettaglio che saranno ritenute necessarie od opportune per l’applicazione del presente regolamento e, in particolare, per assicurare e adeguare le misure di sicurezza.
5. Qualsiasi comportamento doloso o colposo in violazione al presente regolamento ovvero alle altre norme che regolano la materia, a prescindere dalle eventuali conseguenze penali, potrà prevedere l’avvio di un procedimento disciplinare a carico del responsabile.

Articolo 2 - Tipologia delle armi in dotazione

1. L’arma da fuoco corta in dotazione agli appartenenti al Corpo, da scegliersi all’atto dell’acquisto tra quelle già iscritte nel catalogo nazionale ovvero tra quelle classificate come armi comuni da fuoco dal Banco Nazionale di Prova di cui all’articolo 11, comma 2°, della legge 18 aprile 1975, n.110, è la pistola a funzionamento semiautomatico in calibro 9 mm. o superiore, sia per il personale maschile, che per il personale femminile.
2. Nei servizi di scorta e rappresentanza, nonché nei servizi di guardia d’onore, in occasione di feste o cerimonie pubbliche, il personale del Corpo di Polizia Municipale, impegnato in detti servizi, può essere dotato di sciabola di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), del Decreto del Ministero dell’interno 4 marzo 1987, n.145.
3. Per l’espletamento dei servizi di polizia rurale e zoofila il personale del Corpo può essere dotato di armi da fuoco lunghe di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), del Decreto del Ministero dell’interno 4 marzo 1987, n.145.

Articolo 3 - Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi da fuoco corte in dotazione al Corpo di Polizia Municipale è fissato con provvedimento del Comandante, è successivamente comunicato al Prefetto di Lucca ed è composto come segue:
 - a) armi assegnate individualmente: il numero di pistole semiautomatiche equivale al numero degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza;
 - b) armi di riserva: numero di pistole semiautomatiche pari al 5% (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore) della dotazione di cui alla lettera a) e, comunque, non inferiore a una. Da dette quote sono fatte salve le momentanee consegne/custodie nel locale deposito armi, di cui all'art. 14 del presente regolamento, dovute a pensionamenti o ritiri cautelari, nei casi di cui ai successivi artt. 12 e 13.
2. Il numero complessivo delle cartucce in dotazione al Corpo di Polizia Municipale è fissato con provvedimento del Comandante e potrà corrispondere, indicativamente, a quello consentito dalle vigenti disposizioni in materia; comunque, dovrà essere non inferiore alla somma delle cartucce necessarie al completamento dei caricatori delle armi da fuoco in dotazione e dei relativi caricatori di riserva e, nel massimo, a n. 50 cartucce per ogni arma da fuoco di riferimento.
3. Inoltre, il Corpo di Polizia Municipale può essere dotato di:
 - a) sciabole, il cui uso è riservato ai soli servizi di rappresentanza (guardia d'onore), in occasione di feste o cerimonie pubbliche. La loro assegnazione è effettuata in via occasionale, mai continuativamente. Dette sciabole potranno essere custodite all'interno del locale deposito armi;
 - b) armi da fuoco lunghe, per i soli servizi di polizia rurale e zoofila eventualmente esplicitati dal personale del Corpo di Polizia Municipale. Qualora acquistate sono custodite all'interno del locale deposito armi e assegnate in via occasionale, mai continuativa;
 - c) tra le armi in dotazione al Corpo anche altre armi corte che possono essere assegnate in via occasionale, per particolari tipologie di servizi.
4. Il Comandante denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate per il Corpo di Polizia Municipale alla Questura di Lucca.

CAPO II - PRESIDI DIFENSIVI DIVERSI DALLE ARMI

Articolo 4 - Strumenti di autotutela. Dotazione e modalità di assegnazione

1. Gli appartenenti alla Polizia Municipale possono essere dotati degli strumenti di autotutela, di cui al combinato disposto degli artt. 6 e 12 della L.R. Toscana n. 12/2006 "*Norme in materia di Polizia Comunale e Provinciale*" e 10, comma 1, lettere da a) a f), del DPGR Toscana 2 marzo 2009, n.6/R e ss.mm.ii. "*Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n.12 relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale*".
2. Potranno essere assegnati, anche in via continuativa, manette e *spray* irritante, in conformità alla normativa vigente, nelle versioni che non siano classificate armi proprie dalle competenti autorità,

diversi dalle armi, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali e per la tutela dell'incolumità personale.

3. I presidi difensivi possono costituire dotazione individuale, veicolare e di reparto.
4. L'assegnazione e l'impiego dei presidi difensivi di cui dall'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del DPGR Toscana 2 marzo 2009, n.6/R e ss.mm.ii., è subordinato, di norma, allo svolgimento e superamento di uno specifico corso di addestramento organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale o da altro ente/struttura accreditato/a. Gli strumenti di cui alle lettere *b)* e *d)* della sopra citata normativa sono assegnati individualmente e in via continuativa.
5. Il Comandante, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente regolamento, adotta specifici provvedimenti e ulteriori ordini di servizio concernenti le modalità di assegnazione, porto, trasporto, impiego e addestramento. In ogni caso, l'acquisto e l'assegnazione dei presidi difensivi deve risultare da apposito registro, sul quale sono riportate anche le sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento.
6. L'operatore, a cui sono stati assegnati individualmente e continuativamente i presidi difensivi, ha l'obbligo di portarli sempre con sé nell'espletamento di tutti i servizi indicati dal successivo articolo 5, avendo l'obbligo di collocarli correttamente sul cinturone di servizio. Il personale in servizio negli uffici interni è, di massima, esentato dal porto dei presidi difensivi.
7. La diligente custodia consiste anche nell'applicazione, sempre e comunque, delle misure di sicurezza previste per il maneggio dei presidi difensivi.
8. La manutenzione semplice dei presidi difensivi assegnati individualmente e continuativamente è di competenza del singolo operatore, mentre per gli altri (non assegnati) è di competenza del consegnatario delle armi. Su disposizione del Comandante possono essere calendarizzate sessioni per la manutenzione generale di detti strumenti.
9. I presidi difensivi non assegnati individualmente e continuativamente e potranno essere custoditi all'interno del locale deposito armi.
10. L'uso improprio o non giustificato da presupposti di fatto e di diritto o la mancata corretta e diligente custodia di quanto sopra assegnato potrà comportare, oltre all'eventuale attivazione di un procedimento disciplinare, l'immediata sospensione o revoca del provvedimento di assegnazione.
11. L'assegnazione dei presidi difensivi è soggetta, inoltre, alle disposizioni di cui ai successivi articoli 12 e 13 del presente regolamento.

CAPO III - MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA DA FUOCO

Articolo 5 - Servizi svolti con l'arma da fuoco

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, nell'ambito del territorio di appartenenza ovvero del territorio in cui si trovino ad operare, espletano tutti i servizi di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, di polizia giudiziaria,

di polizia stradale e di pubblica sicurezza con l'arma da fuoco in dotazione, ivi compresi i servizi di corpo di guardia, piantone e centrale operativa.

2. Sono prestati, con l'arma da fuoco in dotazione, i servizi di collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato, previsti dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, quelli disciplinati dalle leggi del 26 marzo 2001, n. 128 e del 24 luglio 2008, n. 125, nonché da ogni altra norma in materia, compreso il D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 48 del 18 aprile 2017, salvo sia diversamente disposto dalle competenti autorità e di concerto con il Comandante del Corpo.
3. Coloro che prestano servizio interno (uffici) sono, di massima, esentati dal porto dell'arma da fuoco in dotazione, ma possono essere chiamati, su disposizione del Comandante, a prestare servizio armati.
4. L'appartenente al Corpo di Polizia Municipale, al quale non sia stata assegnata o sia stata ritirata, per qualsiasi ragione, l'arma da fuoco, così come ogni operatore che presta servizio a tempo determinato, può svolgere i sottoelencati servizi senza l'arma da fuoco in dotazione, purchè con l'opportuna dotazione dei presidi difensivi e previa partecipazione, di norma, ad idoneo corso di formazione:
 - servizi di regolazione del traffico, di sbarramento o deviazione della circolazione stradale;
 - attività di accertamento delle violazioni al Codice della Strada;
 - attività connesse alla rilevazione dei sinistri stradali;
 - attività di accertamento e verifica della normativa residenziale;
 - attività di notificazione di atti amministrativi;
 - o altri servizi di carattere meramente amministrativo.
5. Con disposizione del Comandante o dell'Ufficiale di Polizia Municipale possono essere esonerati, dal porto dell'arma da fuoco e dei presidi difensivi in dotazione, quegli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale che siano comandati in servizi di rappresentanza (guardia d'onore) in occasione di feste o cerimonie pubbliche.

Articolo 6 - Assegnazione dell'arma da fuoco

1. Per le finalità del presente regolamento il singolo operatore di Polizia Municipale, a cui viene assegnata l'arma da fuoco, è denominato "assegnatario".
2. L'arma da fuoco corta, dotata di n. 2 (due) caricatori e delle relative cartucce, è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale: *a)* a cui è stata conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte del Prefetto di Lucca; *b)* che siano in possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalla legge, finanche attestati dall'apposita certificazione medica rilasciata, con spese a carico dell'Amministrazione Comunale di Lucca, in osservanza delle disposizioni del Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998 e ss.mm.ii.; *c)* che abbiano superato il prescritto corso di addestramento al tiro di cui al successivo articolo 21, comma 1.
3. Il Comandante assegna l'arma da fuoco corta, in via continuativa, per un periodo decennale, con atto comunicato al Prefetto di Lucca, soggetto a revisione annuale.

4. Il provvedimento di assegnazione dell'arma da fuoco e il numero di matricola della stessa devono essere trascritti nella tessera di riconoscimento, che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé (art. 6, comma 4, D.M. n. 145/1987).
5. Le sciabole utilizzate per i servizi di cui all'articolo 3, comma 3, lett. a) del presente regolamento, idoneamente conservate, sono nella disponibilità anche dell'Ufficiale di Polizia Municipale di turno e sono consegnate agli operatori comandati per i servizi di rappresentanza (guardia d'onore), prima dell'inizio del servizio e devono essere rese alla fine del servizio stesso. Detto personale verifica che i materiali siano prelevati, mantenuti e resi in perfetto stato di conservazione e corredati di tutti gli accessori previsti.
6. Il Comandante può disporre una revisione straordinaria dell'assegnazione dell'arma da fuoco, a seguito di ogni qualificata segnalazione di eventi o condotte che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti psico-fisici, nonché dei requisiti tecnico-pratici nel tiro e nel maneggio delle armi da fuoco e/o di affidabilità richiesti dalla legge. Il Comandante all'uopo richiede l'esibizione, entro il termine, comunque non perentorio, di tre mesi, di una rinnovata:
 - certificazione sanitaria di idoneità psicofisica al maneggio delle armi da fuoco;
 - certificazione tecnica di idoneità al tiro e al maneggio delle armi da fuoco;
 - ogni altro accertamento e/o certificazione ritenuta all'uopo necessaria.
7. Tutte le spese e gli oneri richiesti per ottenere le certificazioni necessarie per le finalità del presente regolamento sono a carico del Comune di Lucca.
8. All'esito di quanto risulterà dal procedimento di cui al comma 6 del presente articolo il Comandante potrà adottare i provvedimenti del caso, fatti salvi gli eventuali provvedimenti cautelari di cui all'articolo 13.
9. Per esigenze di servizio e di difesa il Comandante può disporre l'assegnazione, in via occasionale, di altre armi da fuoco corte.

Articolo 7 - Modalità di porto dell'arma da fuoco

1. Durante il servizio gli assegnatari portano l'arma da fuoco in dotazione nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno inserito nella stessa. Il porto viene completato da un altro caricatore di riserva, completo di cartucce, alloggiato nell'apposito astuccio portacaricatore correttamente assicurato al cinturone di servizio.
2. Per l'arma da fuoco assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio, nell'ambito del territorio di competenza e nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento. In questo caso l'arma è portata in modo non visibile, come nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n.65, l'appartenente al Corpo di Polizia Municipale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi. Le modalità di porto sono quelle indicate al comma precedente.
3. Il Comandante e gli Ufficiali, ma anche altro personale autorizzato dal Comandante, possono portare l'arma da fuoco in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

4. Non possono essere portate in servizio armi da fuoco diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono esserne alterate le caratteristiche delle stesse e delle cartucce.
5. E' fatto divieto di estrarre l'arma da fuoco in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.
6. È vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma da fuoco a terzi ovvero, permettere che sia maneggiata da altre persone, salvo quanto previsto dal presente regolamento.
7. Il personale che svolge servizio di piantone e/o di centrale operativa può essere esentato dall'obbligo di portare l'arma da fuoco, nella fondina esterna all'uniforme ovvero di portarla con le stesse modalità previste per il servizio in abiti borghesi. Analoghe disposizioni possono riguardare anche il personale in servizio presso gli altri uffici interni.

Articolo 8 - Servizi di collegamento, rappresentanza, luogo di residenza o domicilio

1. I servizi di collegamento o in associazione o in convenzione con altri enti pubblici, espletati fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, sono svolti con l'arma in dotazione, mentre, nelle stesse ipotesi, i servizi di rappresentanza vengono, di massima, garantiti senz'armi (all'infuori del personale che, a causa del servizio e in relazione alla qualifica rivestita, è tenuto o autorizzato alla dotazione di sciabola), ove non venga altrimenti disposto dal Comandante del Corpo o su richiesta del Sindaco.
2. Il porto dell'arma da fuoco è consentito agli operatori in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dalla propria residenza e/o dal proprio domicilio il luogo di lavoro o di servizio e viceversa, *ex art. 8 del D.M. 145/87*

Articolo 9 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale comunale per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o strutture di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati, di massima, senza l'arma in dotazione.
2. Tuttavia il Sindaco o il Comandante della Polizia Municipale del comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto possono richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente o tutto il personale inviato in soccorso o in supporto effettui il servizio in uniforme e munito dell'arma in dotazione.
3. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo, di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, con l'osservanza delle previsioni del presente regolamento.
4. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale comunica al Prefetto di Lucca e a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli operatori di Polizia Municipale autorizzati a prestare tale servizio con l'arma in dotazione, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile.

5. I presidi difensivi, di cui all'articolo 4 del presente regolamento, vengono sempre portati nell'espletamento dei suddetti servizi, poiché non assimilabili alle armi.

CAPO IV - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI DA FUOCO

Articolo 10 - Doveri dell'assegnatario

1. L'appartenente al Corpo di Polizia Municipale a cui è assegnata l'arma da fuoco in via continuativa deve:
 - a) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi della stessa nonché le sue condizioni e lo stato delle cartucce assegnate;
 - b) custodire diligentemente la medesima, curarne la manutenzione e la corretta pulizia;
 - c) segnalare immediatamente al Comandante e al consegnatario delle armi ogni inconveniente relativo al suo funzionamento;
 - d) presentare la stessa immediatamente al Comandante, al consegnatario e/o al *sub* consegnatario delle armi, dietro ogni specifica richiesta, anche verbale, al fine di verificarne la manutenzione o per altra motivata causa;
 - e) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi da fuoco;
 - f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro.
2. L'assegnatario dell'arma da fuoco deve in particolare:
 - a) astenersi da qualsiasi esibizione della stessa sia con estranei che tra colleghi;
 - b) in caso di porto della medesima presso la residenza o il domicilio la custodia deve avvenire nel rispetto dell'articolo 20 e 20 *bis* della L. 18 aprile 1975, n. 110 e ss.mm.ii., salvo altre eventuali cautele del caso;
 - c) evitare di abbandonare la stessa all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave e all'interno degli armadietti presenti negli spogliatoi e di ogni altro luogo che non offra le garanzie di sicurezza dei locali a ciò destinati;
 - d) tenere la medesima, durante il servizio, nella scrupolosa osservanza delle specifiche disposizioni dettate dal Comandante e dal presente regolamento;
 - e) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni di tiro;
 - f) salvo quanto previsto dal precedente comma, lettera d), non consegnare la stessa, neppure temporaneamente, a terzi ovvero permetterne il maneggio;
 - g) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza, diligenza e perizia nel maneggio e/o detenzione delle armi da fuoco;
 - h) dare immediata comunicazione al Comandante e al consegnatario o al *sub* consegnatario delle armi ovvero, in caso di loro temporanea assenza, all'Ufficiale di Polizia Municipale di turno, il quale provvederà a contattare subitaneamente gli stessi nonché presentare una tempestiva denuncia all'autorità competente in caso di suo smarrimento o di furto di parti di essa ovvero delle cartucce;

i) comunicare tempestivamente al Comandante o al consegnatario o al *sub* consegnatario delle armi ogni variazione di residenza o domicilio.

Articolo 11 - Reparto armi e formazione

1. Con il presente regolamento potrà essere istituito, all'interno del Corpo di Polizia Municipale, il reparto armi e formazione.
2. All'interno del reparto vengono inquadrati anche gli istruttori di tiro e di tecniche operative del Corpo di Polizia Municipale e/o della Scuola Interregionale di Polizia Locale.
3. Il Comandante nomina, come responsabile del reparto (consegnatario) un Ufficiale del Corpo e potrà nominare anche uno o più vice responsabili (*sub* consegnatari), da scegliersi tra gli Ufficiali o tra gli Agenti in forza al Corpo, in grado di sostituirlo in qualsiasi caso di assenza o di impedimento.
4. Il personale del reparto svolge il proprio compito con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 17 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e ss.mm.ii..
5. Il personale cura in particolare e con la massima diligenza:
 - a) la custodia e la conservazione delle armi e delle cartucce all'interno del locale deposito armi;
 - b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
 - c) la tenuta dei registri e della documentazione;
 - d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni all'interno del locale "deposito armi";
 - e) la custodia e la manutenzione dei presidi difensivi depositati e non assegnati individualmente.
6. Il responsabile del reparto informa tempestivamente il Comandante di ogni novità di rilievo o anomalia riscontrata nello svolgimento dell'attività.

Articolo 12 - Prelevamento, riconsegna e deposito dell'arma da fuoco

1. A seguito del provvedimento di assegnazione il personale del reparto armi e formazione preleva l'arma da fuoco presso il locale deposito armi e la consegna, unitamente ai caricatori e alle relative cartucce, all'assegnatario, previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'articolo 6 nel registro di cui al successivo articolo 20 e redigendo apposito verbale, copia del quale viene consegnato all'assegnatario.
2. Fuori dei casi di cui all'articolo precedente, l'assegnatario che non intende portare l'arma da fuoco presso la propria residenza o il rispettivo domicilio ha facoltà di depositare la stessa, alla fine del servizio giornaliero, sotto la propria responsabilità e nell'osservanza della dovuta diligenza nella custodia delle armi da fuoco, nell'apposita cassetta di sicurezza blindata, assegnata individualmente e dotata di serratura tipo cassaforte, ubicata all'interno del locale deposito armi di cui all'art 14 del presente regolamento; anche il caricatore di riserva deve essere custodito, di norma, al suo interno. Le operazioni di verifica dell'arma devono essere effettuate obbligatoriamente utilizzando il dispositivo di carico e scarico installato all'esterno del locale deposito armi o in altro luogo idoneo.

3. In caso di prevedibile assenza dal servizio del personale superiore a 45 (quarantacinque) giorni continuativi il consegnatario e/o il *sub* consegnatario delle armi hanno facoltà di chiedere il deposito provvisorio dell'arma da fuoco in dotazione, unitamente ai caricatori e alle relative cartucce, nel locale deposito armi insieme a quelle di riserva.
4. L'arma da fuoco, unitamente ai caricatori e alle relative cartucce, deve essere immediatamente riconsegnata al consegnatario o al *sub* consegnatario delle armi, nei seguenti casi:
 - a) quando l'assegnatario non sia più in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
 - b) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
 - c) all'atto del cambiamento di profilo professionale;
 - d) quando sia stato sospeso o revocato il provvedimento d'assegnazione;
 - e) nelle ipotesi di cui agli articoli 6 e 13 del presente regolamento;
 - f) quando siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
 - g) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento del Prefetto di Lucca o delle autorità competenti.

Articolo 13 - Ritiro cautelare dell'arma da fuoco

1. Il Comandante e/o il Vice Comandante o, in caso di urgenza, il consegnatario o il *sub* consegnatario delle armi ovvero, in caso di indifferibilità e urgenza, un altro Ufficiale di Polizia Municipale, possono procedere al ritiro cautelare dell'arma da fuoco in dotazione al singolo operatore, nonché dei caricatori e delle relative cartucce, quando siano accaduti fatti, si siano manifestati comportamenti o siano in atto situazioni tali da far risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto e di altre persone.
2. Il Comandante e/o il Vice Comandante dispongono, con proprio provvedimento, il ritiro cautelare dell'arma da fuoco in dotazione, nonché dei caricatori e delle relative cartucce, quando l'assegnatario non dia, per condizioni di salute o comportamento, piena garanzia di affidabilità ovvero quando ciò sia ritenuto opportuno, ragionevole e giustificato. A titolo esemplificativo e non esaustivo è possibile procedere al ritiro cautelare dell'arma da fuoco anche qualora: a) l'assegnatario a cui sia stato richiesto di esibire, entro il termine di 3 (tre) mesi, il rinnovo della certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi da fuoco, non abbia provveduto; b) l'assegnatario, in caso di mancato superamento del corso di cui al successivo articolo 21, comma 1, non abbia superato positivamente le ulteriori lezioni suppletive di esercitazione al tiro e maneggio delle armi da fuoco.
3. Tutte le spese e gli oneri richiesti per ottenere le certificazioni necessarie alle finalità del presente regolamento sono a carico del Comune di Lucca.

Articolo 14 - Il locale deposito armi

1. Analogamente a quanto disciplinato dall'art. 12 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, presso il Comando di Polizia Municipale può essere istituito il locale cosiddetto "deposito armi".

2. Il locale deposito armi è ubicato all'interno dell'edificio del Comando di Polizia Municipale, in modo tale da consentirne il controllo degli accessi ed è dotato di porte di sicurezze con all'interno gli armadi blindati contenenti le cassette di sicurezza blindate, comprensivo anche di un eventuale impianto di videosorveglianza, interno ed esterno al locale, a cui si accede tramite porta blindata dotata di serratura apribile tramite idonei sistemi di sicurezza e tracciabilità; all'interno trovano collocazione gli armadi blindati indicati e le cassette di sicurezza blindate, assegnate individualmente e dotate di serratura tipo cassaforte, destinate al deposito temporaneo delle armi da fuoco e delle relative munizioni assegnate ad ogni operatore in via continuativa. Il Comando può essere dotato, altresì, del dispositivo di carico e scarico delle armi da fuoco. All'interno del locale deposito armi possono trovare custodia anche le armi da fuoco lunghe, le sciabole e i presidi difensivi.

Articolo 15 - Funzionamento del locale deposito armi

1. Il locale deposito armi presenta le caratteristiche di funzionamento e di sicurezza indicate nell'articolo precedente e le ulteriori di seguito descritte.
2. Le armi da fuoco non assegnate, quelle di riserva, quelle ritirate ovvero quelle riconsegnate, unitamente ai relativi caricatori, sono custodite in apposito armadio metallico corazzato con chiusura del tipo a cassaforte e/o a combinazione all'interno del deposito armi, munita di serratura di sicurezza o a combinazione. Le armi da fuoco devono essere custodite prive di fondina, di cartucce e obbligatoriamente scariche, cioè senza caricatore pieno inserito nel fusto e senza cartuccia camerata.
3. Le cartucce delle armi da fuoco non assegnate, quelle di riserva, quelle ritirate ovvero quelle riconsegnate sono conservate in un distinto armadio metallico di analoghe caratteristiche.
4. Le chiavi di accesso al locale deposito armi e agli armadi metallici corazzati sono conservate dal Comandante, dal consegnatario e dal *sub* consegnatario.
5. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante, in busta sigillata e controfirmata dal consegnatario e dal *sub* consegnatario.
6. Nel locale deposito armi, salvo diversa e motivata scelta del Comandante e ferma restando l'osservanza delle dovute misure di sicurezza, possono essere depositate e custodite le sciabole, i presidi difensivi non assegnati individualmente e le armi da fuoco lunghe eventualmente in dotazione al Corpo.
7. Ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza l'Autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Articolo 16 - Controlli e sorveglianza del locale deposito armi

1. Il locale deposito armi è soggetto ai protocolli di sicurezza indicati dai precedenti articoli 14 e 15, dal presente e dal successivo articolo.
2. Il consegnatario e il *sub* consegnatario svolgono costanti controlli per accertare la rispondenza delle armi da fuoco e delle cartucce alle risultanze del registro di carico e scarico.

3. Il consegnatario e il *sub* consegnatario svolgono costanti controlli sui dispositivi di carico/scarico di cui si è dotato il Corpo di Polizia Municipale per verificarne lo stato d'uso e l'efficienza.
4. Il consegnatario e il *sub* consegnatario, qualora rilevino anomalie, dovranno relazionare al Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

Articolo 17 - Accesso al locale deposito armi

1. L'accesso al locale deposito armi è consentito esclusivamente al personale del Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, attraverso l'uso di idonei sistemi di sicurezza e tracciabilità. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi per il tempo strettamente necessario

Articolo 18 - Protocolli per la sicurezza

1. Il locale deposito armi potrà essere predisposto anche per il carico e scarico delle armi da fuoco, salvo che tale ultimo dispositivo sia allocato in altro idoneo luogo. In particolare:
 - a) le armi da fuoco devono essere versate scariche, cioè senza caricatore inserito nel fusto e senza cartuccia camerata;
 - b) le operazioni di carico e scarico, nonché di pulizia delle armi da fuoco, devono avvenire in luogo isolato e, comunque, lontano dai locali adibiti ad uffici;
 - c) le operazioni di carico e scarico dovranno essere effettuate utilizzando l'apposito dispositivo in condizioni di assoluta sicurezza, tali da garantire l'incolumità propria e altrui. A dette operazioni non deve assistervi alcun altro operatore oltre l'assegnatario e, se del caso, il consegnatario o il *sub* consegnatario del Corpo di Polizia Municipale.
2. Nell'area antistante il dispositivo di carico e scarico delle armi da fuoco e, più in generale, all'interno e all'esterno del locale deposito armi sono affisse, ben visibili, le norme fondamentali di sicurezza nel maneggio delle armi da fuoco.
3. Le cartucce in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, custodite negli appositi armadi, sono sostituite, su disposizione del Comandante, qualora, a seguito di verifica periodica o straordinaria, se ne ravvisi la necessità.
4. Per i fini di cui ai commi precedenti si effettuano, ogni anno, scrupolosi controlli.
5. Le cartucce sostituite possono essere utilizzate durante le esercitazioni al tiro solamente se, a seguito di un'accurata verifica da parte degli istruttori di tiro del Corpo di Polizia Municipale, si presentino in condizioni tali da poter essere utilizzate senza alcun pericolo per l'operatore in addestramento; in caso contrario, devono essere versate all'apposito servizio artificieri dell'Esercito Italiano o presso i servizi istituzionali a ciò preposti.

Articolo 19 - Verifica dello stato dell'arma da fuoco. Le operazioni di caricamento e scaricamento

1. La procedura di verifica dello stato dell'arma da fuoco deve essere effettuata utilizzando obbligatoriamente il dispositivo di carico e scarico delle armi da fuoco presente e/o quando venga

ritenuto necessario dall'assegnatario e/o dal consegnatario o dal *sub* consegnatario del Corpo di Polizia Municipale.

2. Il dispositivo di cui sopra potrà essere collocato all'esterno del locale deposito armi ovvero in altro luogo sicuro, delimitato da parete in muratura di adeguato spessore e consistenza, separato dai locali adibiti ad ufficio, in osservanza delle disposizioni di sicurezza vigenti in materia.
3. Il consegnatario e il *sub* consegnatario avranno cura di verificare periodicamente che gli avvisi di sicurezza e di uso e manutenzione, installati a corredo del dispositivo di scarico, siano mantenuti nella dovuta efficienza.
4. L'assegnatario dell'arma da fuoco, durante le operazioni di carico e scarico della medesima, deve adottare ogni accorgimento utile ed opportuno ai fini della sicurezza propria e altrui e, in particolare, è tenuto ad osservare scrupolosamente le procedure operative rese note dal Comandante con apposite disposizioni di servizio.

Articolo 20 - Registri obbligatori

1. Il Comandante, tramite il consegnatario e il *sub* consegnatario del Corpo di Polizia Municipale, deve curare la tenuta dei seguenti registri:
 - a) **registro di carico e scarico armi da fuoco**, contenente data dell'operazione, marca e modello numero di matricola, estremi del provvedimento, soggetto affidatario, tipo di operazione e altre informazioni necessarie;
 - b) **registro delle ispezioni**;
 - c) **registro** di assegnazione e carico/scarico **dei presidi difensivi**, contenente data dell'operazione, elementi identificativi dello strumento e del fornitore, nonché eventuale scadenza degli strumenti soggetti ad usura e deterioramento ed ogni altra informazione necessaria;
 - d) **registro delle munizioni** contenente la data di assegnazione delle cartucce ad ogni operatore, qualsiasi variazione o movimentazione (quest'ultimo registro è possibile che sia previsto unitamente al registro di cui alla precedente lett. a));
2. Le pagine del registro di cui alla lett. a) del precedente comma devono essere preventivamente numerate e vidimate dalla Questura di Lucca, mentre tutti gli altri registri sono numerati e vidimati dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
3. Su detti registri non possono farsi cancellazioni o abrasioni; gli errori devono essere corretti in modo da consentire la lettura di quanto vi era precedentemente scritto.
4. La tenuta dei suddetti registri può essere effettuata anche su supporto informatico, con l'osservanza delle garanzie di sicurezza e della normativa vigente in materia.

CAPO V - ADDESTRAMENTO AL TIRO CON ARMI DA FUOCO

Articolo 21 - Addestramento al tiro obbligatorio e idoneità al maneggio delle armi da fuoco

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e ai quali è stata assegnata l'arma in via continuativa ai sensi dell'articolo 6 del presente

Regolamento, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. Tali attività devono essere svolte presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi da fuoco. Il tempo impiegato per effettuare l'addestramento tecnico-operativo di cui al presente articolo è ricompreso nell'orario di lavoro.
3. A tal fine il Comandante, nell'eventuale quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti anche dalla Regione Toscana e dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale, può stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati. I corsi di tiro effettuati in convenzione presso poligoni del tiro a segno nazionale, presso poligoni di enti o comandi dello Stato, presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia Municipale sostituiscono validamente quelli effettuati usufruendo dei servizi delle sezioni del tiro a segno nazionale.
4. In caso di fruizione dei servizi delle sezioni del tiro a segno nazionale il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, alla locale sezione del tiro a segno nazionale ai sensi dell'articolo 251 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. Il Comandante, anche su segnalazione del consegnatario e/o del *sub* consegnatario, può disporre la ripetizione della formazione e dell'addestramento al tiro per tutti o per alcuni operatori ovvero per quelli che svolgono particolari servizi.
6. Le esercitazioni di tiro vengono registrate su apposite "schede di tiro", firmate dall'istruttore di tiro e controfirmate dall'operatore in addestramento. In sostituzione delle stesse può essere predisposto un apposito "libretto di tiro" sul modello in uso presso le Forze di Polizia dello Stato.
7. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi nonché del D.M. 4 marzo 1987, n.145, sono comunicati al Prefetto di Lucca.

Articolo 22 - Addestramento al tiro facoltativo

1. Gli appartenenti al Corpo, muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 6 del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145, hanno facoltà, se in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e assegnatari di arma in via continuativa, di recarsi al poligono, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro fuori dell'orario di servizio.
2. Nei casi di cui ai precedenti commi le spese sostenute saranno ad esclusivo carico dell'operatore di Polizi Municipale e l'attività sarà considerata attività prestata al di fuori dell'orario di lavoro.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986, n.65, del D.M. 4 marzo 1987, n.145, del D.M. 18 agosto 1989, n. 341, della legge 18

aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 e relativo regolamento di esecuzione, del regolamento sull'ordinamento organizzativo del Corpo di Polizia Municipale di Lucca e ogni altra disposizione vigente che regoli la materia.

2. Le norme regolamentari del Comune di Lucca in contrasto con il presente Regolamento debbono intendersi abrogate, così come il Regolamento approvato con D.C.C. n. 574 del 28/10/1987 *“Regolamento comunale per i servizi armati degli appartenenti alla Polizia Municipale”*.

Articolo 24 - Fuori uso e radiazione

1. Il fuori uso delle armi e delle munizioni inefficienti ovvero la radiazione di armi e munizioni non più utilizzabili per i servizi di Polizia Municipale viene richiesto dal Comandante del Corpo o dal consegnatario ovvero dal *sub* consegnatario delle armi.

Articolo 25 - Norme transitorie

1. In fase di prima applicazione gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, ai quali è stata conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e assegnatari della pistola d'ordinanza in via continuativa, dovranno conseguire l'apposita certificazione medica, rilasciata in osservanza delle disposizioni del Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998, entro il termine indicativo di 6 (sei) mesi dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento. Tutte le spese e gli oneri richiesti per ottenere le certificazioni necessarie per le finalità del presente regolamento sono a carico del Comune di Lucca.
2. Ogni altra disposizione contenuta all'interno del presente regolamento dovrà trovare piena attuazione entro 12 (dodici) mesi dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 26 - Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità e nei termini di cui all'art. 4, comma 2, del vigente statuto comunale ed è comunicato al Prefetto di Lucca, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 4 Marzo 1987, n.145, il quale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65, lo comunica al Ministero dell'Interno.